

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

e contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Il Prof. **SALVATORE PINZONE VECCHIO**, nato a Sant'Agata di Militello (Me), il 05/05/1981, residente in Sant'Agata di Militello (Me), c.da Terreforti, n. 63/I, codice fiscale PNZSVT81E05I199K, rappresentato e difeso, per procura apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2001, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'Avv. Giovanna Calabria, codice fiscale CLBGNN71C64G377A, nel cui studio in Messina, via Del Vespro, n. 65, è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere ogni notifica o comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato all'Ordine professionale di appartenenza, *avv.giovannacalabria@pec.giuffre.it*

Ricorrente

contro

- il **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, p. i.v.a. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- l'**Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;

Resistenti

e contro

- i **controinteressati** in atti meglio specificati.

Controinteressati

PREMESSO IN FATTO

- I)** L'odierno Ricorrente ha conseguito i seguenti titoli di studio:



- a) Laurea Magistrale in Giurisprudenza, come meglio specificato e comprovato dalla certificazione che si deposita sub **doc. 1**; il detto titolo di studio è idoneo all'insegnamento per la classe di concorso ***A-046 Scienze Giuridico-Economiche***;
- b) Diploma di istruzione secondaria superiore in Perito Industriale Capotecnico spec. informatica, come meglio specificato e comprovato dalla certificazione che si deposita **doc. 2**; il detto titolo di studio è idoneo all'insegnamento per la classe di concorso ***B-003 Laboratori di fisica*** e per l'ulteriore classe di concorso ***B-016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche***;
- c) Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi – Indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera” come meglio specificato e comprovato dalla certificazione che si deposita **doc. 3**; il detto titolo di studio è idoneo all'insegnamento per la classe di concorso ***B-020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina***.

II) Il Ricorrente ha, inoltre, svolto il **percorso formativo docenti** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguendo l'attestato finale e vedendosi così riconosciuti 24 crediti formativi, così come meglio specificato e comprovato dalla certificazione che si deposita sub **doc. 4**;

III) In virtù del possesso congiunto dei titoli rubricati ai superiori punti **I)** e **II)**, il Ricorrente vanta, quindi, **titolo di accesso per le procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017** (attuativo della L. n. 105/15).

IV) Dopo avere conseguito i detti titoli ed i 24 crediti formativi, il Prof. Pinzone, in data 31/05/2022, ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze nelle scuole secondaria di primo e di secondo grado di **II fascia** della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024; la detta domanda è stata acclarata al protocollo numero: *m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I. 7866439.31-05-2022* e viene versata in atti sub **doc. 5**; come codesto illl.mo Giudice adito potrà verificare, la detta domanda è stata rivolta al conseguimento di supplenze in tutte le sopra menzionate classi di concorso (*i.e.* A-046 Scienze giuridico economiche; B-003 Laboratori di fisica; B-016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche; B-020 Laboratori di servizi enogastronomici,



settore cucina); il Ricorrente ha, in tale istanza, indicato anche gli ulteriori titoli conseguiti rispetto ai titoli di accesso sopra rubricati al punto I del presente Ricorso ed ha, quindi, specificato, per ciascuna delle menzionate classi di concorso le sedi cui aspirava.

V) La *piattaforma on line* su cui le domande dovevano essere inserite non ha permesso al Prof. Pinzone, nonostante in possesso dei sopra elencati titoli di studio e dei 24 C.F.U., di potersi iscrivere nella **“prima fascia”** della graduatoria provinciale per nessuna delle classi di concorso sopra specificate; l’odierno Ricorrente è stato, quindi, illegittimamente, costretto a declassare la propria istanza alla **“seconda fascia”**.

Tutto quanto sopra premesso in punto di fatto, il Ricorrente, per il tramite del ministero difensivo dello scrivente Difensore, ricorre a codesto On. Tribunale per dedurre ed eccepire l’illegittimità dell’operato delle PP.AA. evocando in giudizio e per chiedere l’accoglimento delle domande di seguito prospettate alla luce dei seguenti

MOTIVI

1) Sul fumus boni iuris - Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

Come già acclarato dalla giurisprudenza di merito (che verrà ripercorsa *infra*), il MIUR persevera nell’illegittima condotta di escludere dalla graduatoria di prima fascia i docenti che vantano il possesso di idonea qualifica professionale, costituita, nel caso di specie, (per la classe di concorso A 046) dal possesso congiunto della Laurea magistrale e dei 24 CFU, e, per le altre classi di concorso sopra evocate (quali B-003, B-016 e B-020), dal possesso congiunto del Diploma e dai 24 CFU.

L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 (**doc. 6**) richiede (illegittimamente) per l’iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze, la c.d. “*abilitazione*”, così precludendo l’accesso a coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU (cfr. art. 3 comma 9 che così recita: «*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;...»»). La citata Ordinanza, al contempo, non consente l’inserimento nelle graduatorie di prima fascia per i soggetti che vantino il possesso congiunto di laurea (o diploma) e dei 24 CFU. Tali soggetti possono presentare domanda di inserimento (esclusivamente) nelle graduatorie*



di seconda fascia.

Sul punto è noto come la condotta serbata dalle PP.AA. resistenti sia contraria ai principi di derivazione comunitaria ormai consolidatisi in materia (e cristallizzati, nella **Direttiva comunitaria 2005/36/CE** all'esito del cui recepimento - avvenuto in forza del **D. Lgs. n. 206/2007** - è stata abrogata, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola(va) la materia dei riconoscimenti professionali, e nella **Direttiva comunitaria 2013/55 CE** che ha integrato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, attuata con il **D. Lgs. n. 15/2016**).

È da evidenziare come le normative sopra evocate tracciano un sistema giuridico del tutto differente (ed incompatibile) da quello *de facto* messo in atto dalle Amministrazioni resistenti.

Ed invero, nell'ordinamento comunitario, l'esercizio di una *professione regolamentata* (e tale può dirsi la professione di docente nel sistema scolastico pubblico italiano) è basata sul possesso di una idonea **“qualifica professionale”**.

Giova rilevare come **il possesso della qualifica professionale è la sola condizione necessaria all'esercizio della professione regolamentata (non essendo richiesta, a fianco della qualifica professionale alcuna abilitazione)**. Come noto, per *qualifica professionale*, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 206/2007, come novellato dal D. Lgs., si intendono *“le qualifiche attestate da un titolo di formazione”*. Il Ricorrente, pertanto, avendo conseguito i titoli di formazione di cui in premessa vanta le rispettive qualifiche professionali necessarie all'insegnamento delle sopra indicate classi di concorso.

La normativa comunitaria (e la disciplina nazionale di recepimento) non contempla(no) fantomatici titoli di *“abilitazione”* e/o *“idoneità”* che, invece, vengono, illegittimamente, pretesi dal MIUR ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di prima fascia.

La *“qualifica professionale”*, come tratteggiata dalla **Direttiva 2005/36/CE**, **non** richiede il possesso di **abilitazioni di sorta**; tali abilitazioni, infatti, non costituiscono una forma di *“formazione regolamentata”*; subordinare l'inserimento nella prima fascia al possesso di titoli diversi da quelli già vantati dal Ricorrente (in premessa dettagliati) significa approntare una procedura amministrativa contemplante



una modalità di reclutamento non conforme a diritto comunitario.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30/01/1998 n. 39, ha definito l'elenco dei **titoli di studio** validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso. Si tenga presente che l'elencazione dei titoli di studio, operata dal citato D.M. n. 39 del 30/01/1998 è valida sia “...*ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonché per il reclutamento del personale docente con contratto a tempo determinato nelle medesime scuole...*” (cfr. art. 1 comma 6).

Orbene, dalla lettura sistematica delle norme in esame (Direttive Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli di studio sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero conferiscono una “*qualifica professionale*” per mutuare il linguaggio della normativa comunitaria.

Non mancherà all'on.le Tribunale adito di considerare che l'effettuazione di un'interpretazione di segno diverso sarebbe foriera di discriminazioni (ingiustificate) tra i cittadini comunitari.

Ed infatti, ove mai si richiedesse ai cittadini che hanno conseguito la *qualifica professionale* in Italia di munirsi di ulteriori titoli (quali presunte “abilitazioni” del tutto estranee a quelle contemplate dall'Ordinamento comunitario) si innescerebbe un meccanismo perverso.

Ed infatti:

- a) i cittadini comunitari di altri Paesi, ben potrebbero accedere in prima fascia, unicamente, sulla base della *qualifica professionale* conseguita all'estero (e, dunque, senza il possesso di abilitazioni oggi richieste dal MIUR per i cittadini che hanno conseguito il titolo in Italia);
- b) per contro, coloro che hanno conseguito la *qualifica professionale* in Italia (e, quindi, vantano il possesso congiunto di titolo di studio e 24 CFU) non potrebbero iscriversi in prima fascia e vedrebbero vanificata la *qualifica professionale* di cui dispongono.

Ciò costituirebbe una palese violazione del principio di libertà di stabilimento del lavoratore, sancita a livello comunitario dall'art. 49 TFUE (che, come noto, si applica anche alle attività lavorative di natura professionale, quale quella di docente; così recita la norma evocata: « ... *le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini*



di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate....La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.»).

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, deve qualificarsi come illegittima la preclusione all'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia a chi dispone dei titoli idonei all'insegnamento come nel caso dell'odierno Ricorrente.

2) *Sul fumus boni iuris – segue. Illegittimità dell'O.M. n. 112/2022. Violazione della Legge n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 59/2017.*

L'esclusione (*recte* la *non ammissione*) nelle graduatorie di prima fascia di chi vanta idonei titoli per l'inserimento è illegittima, oltre che alla luce della normativa comunitaria, indicata al superiore punto 1), anche in relazione alla normativa nazionale (*Legge n. 107/2015 e del D.Lgs. n. 59/2017*).

Con la citata normativa, il Legislatore nazionale ha inteso individuare i requisiti di accesso ai concorsi, statuendo all'art. 5: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.*”.

La chiara formulazione della disciplina in esame regola le modalità di accesso a tutte le procedure di reclutamento (senza distinguere tra prima e seconda fascia).

Il tenore lapalissiano della norma in commento evidenzia come l'accesso ai



concorsi per il reclutamento del personale docente sia data dal possesso della laurea magistrale (o del diploma) e dai 24 CFU.

Il Legislatore nazionale ha, dunque, equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'*abilitazione* (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.

Per l'effetto della norma sopra trascritta, i docenti che hanno conseguito la laurea (o diploma) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Inoltre, ai sensi dei commi 106 e 107 della Legge n. 107/2015 - a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 - *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Lo schema, legislativamente tracciato, sostituisce (anche ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto) l'abilitazione all'insegnamento con i 24 crediti formativi.

Appare coerente con la disciplina sopra evocata ritenere che il possesso congiunto della Laurea (o del Diploma) e dei 24 CFU costituisca titolo per l'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia. Sarebbe, infatti, del tutto anomalo un sistema di reclutamento che consentisse ai possessori di Laurea (o di Diploma) e dei 24 CFU:

- a) di accedere ai **concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato**, ovvero, alle **graduatorie di seconda fascia** o, ancora, di **circolo** e di **istituto**;
- b) di **NON accedere alla graduatoria di prima fascia**.

In tal modo, il Legislatore sarebbe incorso nella (inspiegabile e, certamente, incostituzionale) decisione di prescrivere ai docenti che intendono effettuare supplenze da graduatoria di prima fascia un *quid pluris* (e cioè l'*abilitazione*) rispetto ai docenti che intendono partecipare a concorso (ai quali non viene richiesta alcuna *abilitazione*).

È evidente come i concetti di “*abilitazione*” e di “*idoneità all'insegnamento*” vadano rivisitati e che, pertanto, debba riconoscersi il possesso del titolo di abilitazione anche agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea (o il diploma) ed i 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “*titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da*



ricondere quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento che si pone in netto contrasto con l'art. 3 Costituzione.

I principi sopra affermati relativi all'abilitazione ottenuta tramite la laurea ed i 24 CFU, con conseguente diritto ad accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, hanno trovato, costantemente, conferma nelle pronunce rese dai Tribunali italiani, tra cui l'on.le Tribunale adito.

Ed infatti, codesto on.le Tribunale si è pronunciato, più volte, sul punto, ritenendo titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS la laurea unita ai 24 CFU. Tra le numerose pronunce rese da codesto on.le Tribunale negli ultimi anni, si richiamano le seguenti:

- a. con **Ordinanza del 28/09/2021**, codesto ill.mo Tribunale ha statuito che *"nel mutato assetto normativo, conformemente a quanto previsto da altra giurisprudenza di merito, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e pertanto, deve essere considerato titolo idoneo all'inserimento in prima fascia delle GPS il titolo accademico unito ai 24 C.F.U.";*
- b. con **Ordinanza resa nel mese di Ottobre 2021**, codesto on.le Tribunale, ha statuito che il possesso congiunto del diploma di Laurea magistrale ed il conseguimento dei 24 CFU dava diritto all'inserimento, a pieno titolo, all'interno della prima fascia delle GPS;
- c. con **Sentenza n. 424/2022 del 22/02/2022**, codesto ill.mo Tribunale, in armonia con le precedenti pronunce, ha riconfermato il diritto all'inserimento in prima fascia in presenza del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU. Quale fondamento normativo a sostegno della decisione, viene indicata la L. n. 107/2015 che disciplina la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed il conseguente D.Lgs.



n. 59/2017, che prevede come requisito di accesso, non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS, SSIS), ma la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento di tre anni di servizio;

- d. da ultimo, con **Ordinanza n. 17899/2022 del 18/08/2022**, codesto on.le Tribunale ha riconosciuto il valore abilitante del possesso congiunto della laurea in giurisprudenza e dei 24 CFU ed il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso di interesse della stessa. La detta Pronuncia trae origine da un caso analogo a quello oggi affidato allo scrutinio di codesto on.le Tribunale, giacchè riguarda le GPS valide per il biennio 2022-2024 ed ha considerato illegittimo l'O.M. 112/2022.

In linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell'on.le Tribunale di Messina sopra descritto, si pongono numerose pronunce rese da vari Tribunali d'Italia.

E così, con Sentenza n. 2823 del 22/03/2019, il **Tribunale di Roma** ha condannato il MIUR ad inserire nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle GPS alcuni aspiranti docenti non abilitati, ma solo laureati e in possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologiche. Il Giudice romano ha dichiarato l'irrilevanza del concetto di abilitazione all'insegnamento. Nella motivazione si evidenzia come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare e le "procedure abilitative" sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi" nella scuola. Secondo le Direttive comunitarie ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è invece il (solo) titolo di studio.

Secondo il Tribunale di Roma è quindi possibile dedurre che:

- a) le disposizioni comunitarie impongono il possesso di idonea «qualifica professionale» al fine dell'esercizio di una «professione regolamentata», quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione



europea, rientrano nella definizione di «titolo di formazione» e quindi di «qualifica professionale» utile all'esercizio della «professione regolamentata»;

- c) I termini di «abilitazione» e «idoneità» non rientrano tra le definizioni adottate dalle direttive comunitarie o dai relativi decreti di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di «qualifica professionale» adottata dalla normativa dell'Unione europea;
- d) Le procedure definite «abilitanti» dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di «qualifica professionale», adottate dalle disposizioni europee poiché non rappresentano, ai sensi delle stesse, una «formazione regolamentata», ma un semplice procedimento gestionale appartenente all'ambito di una modalità di arruolamento, attuato in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la «qualifica professionale» conseguita secondo la normativa dell'Unione europea. Secondo il tribunale di Roma vi è, pertanto, assoluta equivalenza tra possesso dell'abilitazione specifica e possesso congiunto della laurea con i 24 Cfu psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche.

Ancora, nello stesso senso, con Sentenza n. 382/2022 del 20/06/2022, il **Tribunale di Padova**, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento delle domande di parte ricorrente, ha dichiarato che *“la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 cfu valido per l’insegnamento nella I fascia delle GPS per la classe di insegnamento B012, e nella II fascia delle G.I.”*. Il Tribunale di Padova ha riconosciuto come l’interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali si ponga in contrasto con la normativa di settore, oltre ad essere idonea a determinare *“una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”*.

La detta Pronuncia ha, quindi, ritenuto illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica sul punto, giacché la normativa prevede l’equiparazione tra docenti abilitati e docenti in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, con il conseguente diritto degli stessi ad essere inseriti nella prima fascia delle



graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Il Tribunale ritiene, pertanto, ragionevole che “i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU”.

Nello stesso senso, con Sentenza pubbl. nel mese di Luglio 2022, il **Tribunale di Avezzano**, Sezione Lavoro, ha statuito che il possesso della laurea più 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche equivale ad abilitazione, definendo, quindi, illegittima la condotta dell’Amministrazione scolastica, che non ha consentito alla ricorrente l’inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, nonostante fosse in possesso di un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato (art. 5, D.Lgs. n. 59/2017), tanto più che una tale interpretazione costituzionalmente orientata “consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare con la normativa comunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento”. Nella motivazione della detta Sentenza è dato leggere “Se per accedere ai concorsi per il posto di **docente** di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 59/2017, è necessario possedere l’abilitazione oppure (in alternativa) la laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare (aggiuntiva o extracurricolare) nelle discipline psico-antropo-pedagogiche e tecnologie didattiche, deve trarsi da ciò ‘una precisa volontà del legislatore di assimilare pienamente il requisito congiunto di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 59/2017, al titolo di abilitazione all’insegnamento...infatti, il legislatore delegato, nel definire nell’alveo della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del D.M. n. 616/2017 ovvero l’espletamento di 3 anni di servizio; così, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari’.

3) *Sul periculum in mora.*

Ferma la consistenza in punto di diritto di quanto sopra esposto e ribadita



l'assoluta illegittimità dell'operato serbato dalla PP.AA. resistenti, è di palese evidenza come il Ricorrente abbia patito una seria violazione dei propri diritti – tutti di rango costituzionale – all'esercizio della professione di docente ed alla dignità professionale.

Il pregiudizio che verrebbe recato al Ricorrente sarebbe certamente di proporzioni assai gravi, non solo per l'entità della lesione dei diritti costituzionalmente protetti, ma per la irreparabilità del danno. Ed infatti, il riconoscimento delle posizioni giuridiche del Ricorrente all'esito del giudizio di merito (e cioè, tra qualche anno) impedirebbe allo stesso di assumere, già nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, l'incarico di docenza.

Il sacrificio del diritto all'esercizio della professione verrebbe leso in una duplice prospettiva come di seguito si espone.

a) Mancata convocazione ai fini della nomina a supplente. Il Ricorrente non è in condizione di poter attendere i normali tempi di definizione del giudizio di merito, giacché ove ciò avvenisse, vedrebbe spiare ogni possibilità di concorrere alle convocazioni per le supplenze di cui al biennio 2022/23 e 2023/24. È del tutto coerente con la tempistica del sistema scolastico, che, nelle more del giudizio di merito, le scuole attingano (già nei prossimi giorni) alla graduatoria di prima fascia e, in tal modo, sfumerebbe per il Prof. Pinzone la possibilità di essere convocato per eventuali nomine.

Appare evidente come la partecipazione alle convocazioni dalla seconda fascia (dalla quale, come noto, si attinge solo previo esaurimento delle graduatorie di prima fascia) sarebbe di per sé foriera di danno grave ed irreparabile per il Ricorrente, il quale vedrebbe azzerate o grandemente ridotte le possibilità di convocazione (è possibile, sin d'ora, prevedere che nessuno dei candidati presenti nella graduatoria di seconda fascia verrà chiamato per la cattedra A046 Scienze giuridico economiche, stante l'esiguità di posti in organico, costituente fatto notorio).

La mancata convocazione per le supplenze con incarico annuale (tali convocazioni avverranno già ai primi di settembre), ovvero, per periodi, comunque, estesi è, inoltre, di pregiudizio per il Ricorrente configurandosi un evidente **danno curricolare**, dal momento che la perdita di tali occasioni non consentirebbe al Ricorrente di maturare il punteggio per il servizio prestato. Ciò provocherebbe evidenti ripercussioni negli anni a venire nella formazione di graduatorie per l'assunzione, per incarichi, trasferimenti, scelta di sedi ecc.



E' in ogni caso pacifico che un pregiudizio di tale entità non sarebbe risarcibile per equivalente una volta vanificata la possibilità di svolgere l'attività lavorativa.

L'impossibilità per il Ricorrente di essere convocato già per le prime nomine (che avverranno ai primi di settembre) induce, quindi, ad invocare la tutela cautelare *inaudita altera parte*.

È essenziale, quindi, che il Ricorrente venga, immediatamente, inserito nella posizione spettante sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie, così da poter ambire come per legge gli spetta, alle convocazioni.

Inoltre, com'è noto, è stata avviata la procedura sulla piattaforma online delle preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta non è concessa dalla piattaforma al Ricorrente, in quanto docente di II fascia.

Solo ove il Ricorrente disponesse nelle more del giudizio dell'invocata tutela cautelare ben potrebbe concorrere da prima fascia alle nomine, così da vedere salvaguardato il proprio diritto all'insegnamento.

b) Mancata fruizione della possibilità di essere immesso a ruolo. Come noto, con riferimento all'anno 2022/2023, il decreto c.d. milleproroghe, all'art. 5 *ter*, contempla l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s.; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

Sul punto, ci permettiamo di ricordare a noi stessi, come codesto on.le Tribunale si è già pronunciato, in sede cautelare, su ricorsi speculari al caso di specie oggi trattato, riconoscendo, con motivazioni del tutto coerenti ai profili sopra tracciati, la fondatezza della domanda cautelare.

In particolare, nel Provvedimento cautelare del 15/10/2021, codesto on.le Tribunale ha statuito, a pag. 8, che ***“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le***



*supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il **periculum in mora**, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.”.*

L'ill.mo Relatore ha argomentato l'Arresto di cui sopra, evocando due precedenti del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu (a pag. 6 è così scritto: «... come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2/12/2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23/9/2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)».

Per le considerazioni sopra esposte, il Prof. Pinzone, rappresentato e difeso come in epigrafe

chiede

che l'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, voglia accogliere le seguenti

domande:



riconoscere e dichiarare, **inaudita altera parte** (ovvero, in subordine nella non temuta ipotesi in cui la tutela invocata non venisse immediatamente concessa, previa instaurazione del contraddittorio), la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto:

I. Riconoscere e dichiarare che il Ricorrente, prof. Pinzone Vecchio Salvatore, dispone di un titolo abilitante all'insegnamento costituito:

- per la *classe di concorso A-046 (Scienze giuridico-economiche)* dal possesso congiunto della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e dal conseguimento di n. 24 CFU di cui al percorso formativo in premessa;
- per la *classe di concorso B-003 Laboratori di fisica* e per l'ulteriore *classe di concorso B-016 Laboratori di scienze e tecnologie informatiche* dal possesso congiunto del Diploma di istruzione secondaria superiore in Perito Industriale Capotecnico spec. Informatica e dal conseguimento di n. 24 CFU di cui al percorso formativo in premessa;
- per la *classe di concorso B-020 Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina*, dal possesso congiunto del Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi – Indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera” e dal conseguimento di n. 24 CFU di cui al percorso formativo in premessa.

II. Per l'effetto, **ordinare** alle PP.AA. resistenti di inserire, immediatamente, il Ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per le suddette classi concorsuali, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

III. Con vittoria di spese e compensi di causa.

ISTANZA EX ART 151 C.P.C.

La Difesa del Ricorrente,

considerato:

che nel presente giudizio cautelare sono da qualificarsi come controinteressati i docenti



indicati nelle graduatorie;

che l'evocazione in giudizio dei detti controinteressati, stante il numero elevatissimo degli stessi, può essere perfezionata, esclusivamente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

chiede:

che l'on.le Tribunale adito, ove ritenute meritevoli di tutela le considerazioni sopra esposte, autorizzi la notifica degli atti di rito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione nel Sito Istituzionale del MIUR e/o dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina.

Dichiarazione di valore.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che il Ricorrente ha diritto all'esenzione dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione che si produce sub **doc. 7**.

Elenco atti e documenti prodotti.

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

- Doc. 1)*** Certificazione Laurea Magistrale in Giurisprudenza;
- Doc. 2)*** Diploma di istruzione secondaria superiore in Perito Industriale Capotecnico spec. Informatica;
- Doc. 3)*** Certificazione Diploma di Istituto Professionale Settore Servizi – Indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”;
- Doc. 4)*** Certificazione conseguimento 24 CFU;
- Doc. 5)*** Domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze;
- Doc. 6)*** Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022;
- Doc. 7)*** Autocertificazione situazione reddituale.

Messina, li 22/08/2022

f.to digitalmente Avv. Giovanna Calabria

